

Cassazione penale sez. II, 17/11/2023, n.49987

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa in data 11 settembre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ha assolto (*omissis*) dal reato di cui all'art. 648 c.p. (così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 648-bis c.p.) ascrittogli.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione, laddove si ritiene raggiunta la prova della disponibilità del veicolo in capo all'imputato e della sua provenienza delittuosa, nella sua piena consapevolezza, ma si reputa non inverosimile la versione difensiva, riscontrata in sede di investigazioni difensive, secondo la quale il mezzo era stato semplicemente preso momentaneamente in prestito.

3. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.

3.1. Il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa (cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969).

Il profitto, il cui conseguimento integra solo il dolo specifico del reato di ricettazione e non incide sulla materialità del fatto, può avere anche natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508). Soprattutto, non rilevano, ai fini della sussistenza del reato, la ragione per la quale l'autore del fatto si sia determinato a ricevere la cosa proveniente da delitto, l'ingiustizia del profitto o l'effettivo suo conseguimento (Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, Tronchetti Provera, Rv. 267165; Sez. 2, n. 17718 del 07/04/2011, Conte, Rv. 250156).

3.2. Non risulta dunque corretta la conclusione a cui si perviene nella sentenza impugnata, secondo cui la ricettazione non sarebbe ascrivibile all'imputato, non potendosi reputare superato il limite del ragionevole dubbio, a fronte della sua non implausibile giustificazione di avere richiesto soltanto in prestito l'autovettura per andare a comprare le sigarette. D'altronde, il codice prevede una fattispecie specifica di furto d'uso, ma non una ricettazione d'uso.

Del pari, risulta insanabilmente contraddittoria la precedente affermazione di non congruità delle risultanze processuali in ordine alla consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa della cosa. A detta dello stesso giudicante, invero, tenuto conto della fuga al posto di

blocco e dell'abbandono del veicolo per proseguire a piedi, Ã" infatti solidamente provata e non smentita da altre emergenze istruttorie la coscienza in capo all'imputato della provenienza delittuosa del bene e l'unico dubbio, fondato sulla versione difensiva, attiene ai motivi ad agire, come sopra indicati.

3.3. Risulta pertanto acclarata dai giudici di merito la volontaria condotta di ricezione della res, con la coscienza della sua origine illecita; il fine di profitto, anche nella narrazione offerta dalla parte, sarebbe comunque ugualmente integrato dalla dichiarata intenzione di servirsi della vettura (ciÃ² che costituisce una tangibile utilitÃ derivante dal possesso della cosa).

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del ricorso della Procura generale.

Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Bari, terrÃ conto dei rilievi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Motivazione semplificata.

CosÃ² deciso in Roma, il 17 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2023

Campi meta

Massima :

Il delitto di ricettazione Ã un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso del bene. Il profitto derivante dal reato puÃ² essere anche non patrimoniale e non influisce sulla materialitÃ del fatto. Non Ã rilevante la motivazione dell'autore nel ricevere il bene rubato, nÃ© l'effettivo conseguimento del profitto. La responsabilitÃ Ã stata confermata nel caso di un imputato che aveva preso in prestito una vettura rubata e aveva cercato di fuggire a un posto di blocco, dimostrando consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.

Supporto Alla Lettura :

RICETTAZIONE

Disciplinato dall'art. 648 c.p., il reato di ricettazione trova fondamento nella tutela del patrimonio del singolo la cui identificazione sarebbe compromessa dalla circolazione dei beni frutto dello stesso reato. Si tratta di un reato nel quale si acquista, riceve oppure occulta denaro o cose che provengono da un delitto, oppure ci si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare profitto per sÃ o per gli altri. Tale reato puÃ² configurarsi se il soggetto agente Ã certo della provenienza delittuosa del bene che riceve, anche se non ha precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato presupposto; oppure quando la persona si adopera in proprio e per conto di altri ad occultare tale oggetto. L'art. 648 c.p. ha subito importanti modifiche in virtÃ del recepimento da parte del decreto legislativo approvato dal C.d.M. il 4 novembre 2021 della Direttiva UE n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio con il diritto penale, infatti il reato presupposto potrÃ essere anche di natura contravvenzionale, le pene saranno aumentate se verrÃ commesso nello svolgimento di un'attivitÃ professionale, mentre nei casi di particolare tenuitÃ le pene saranno piÃ elevate rispetto a quanto previsto in precedenza. E' necessario distinguere il reato di ricettazione dal reato di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), caratterizzato dal fatto che l'ipotetica ricezione della cosa mobile avviene nell'esclusivo interesse dell'autore del reato principale, e dal reato di incauto acquisto (art. 712 c.p.), caratterizzato dal fatto che l'autore viene punito per una sua negligenza, per non avere quindi accertato, prima dell'acquisto, la provenienza illecita del bene.